



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 08.09.2012 (ore 10,00)

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale ed i Proff. Salvatore Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Vincenzo Chiofalo, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; Vincenzo Fera, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria; Giacomo Maisano, Preside della Facoltà di Scienze mm. ff. nn.; Giovanni Moschella, Preside della Facoltà di Economia; Antonino Pennisi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze Politiche; Emanuele Scribano, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; il Prof. Maurizio Monaco (08), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); i Proff. Giuseppe Giordano (06), Luigi Manasseri (04), Angela Mezzasalma (02), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); le Proff. Elena Caliri (05), Scolastica Serroni (03), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari); la Prof.ssa Maria Enza La Torre, Vice Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento; il Dott. Fabrizio Sottile, in rappresentanza degli specializzandi (fino alle ore 11,30); i rappresentanti degli studenti Sigg. Francesco Antonuccio, Antonio Demoro, Gabriele Laganà, Federica Mulè; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assenti giustificati i Proff. Giuseppe Bisignano, Preside della Facoltà di Farmacia; Maria Antonella Cocchiara (09), Giovanna Valenti (01), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari).

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

II - **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO.**

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Rettorato Direzione Amministrativa – Area Organi Collegiali, Servizi amministrativi e gestione documentali	
Altre strutture interessate		

Il Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 agosto 2012, ha espresso parere favorevole in merito al *“Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010”*.

Il testo del Regolamento è stato trasmesso ai componenti il Senato.

Il Rettore, quindi, riferisce che l’articolo 24 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *”Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* introdotto dall’art. 54, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha istituito all’interno delle Università la nuova figura del tecnologo a tempo determinato, chiamato a svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca.

Ai sensi della nuova disposizione normativa, le Università, a seguito di procedure pubbliche di selezione, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività da svolgere. I suddetti contratti hanno una durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriore tre anni.

Per quanto concerne il trattamento economico, che deve gravare esclusivamente sui fondi relativi ai progetti di ricerca, la norma prevede la possibilità che questo venga determinato dagli Atenei tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica 3 ed EP posizione economica 3.

Alla luce di questa recente novità legislativa, il Rettore propone all’esame del presente collegio il nuovo regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010. A tal fine, precisa che, poiché, allo stato, nessun altro Ateneo ha specificatamente regolamentato la figura in esame, per la redazione della nostra disciplina regolamentare si è fatto riferimento alla analoga ed ormai consolidata figura

dei tecnologi degli enti di ricerca, nonché alle disposizioni contenute nei relativi bandi di concorso.

Ai sensi del regolamento in esame l'Ateneo di Messina, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, potrà stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea - Laurea triennale conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale o Specialistica - e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Inoltre, potrà essere richiesto il requisito della conoscenza di lingue straniere nonché il possesso di particolari abilità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare, da accertare in sede di colloquio.

A tal fine, è stata prevista una procedura selettiva, per titoli e colloquio, disciplinandone specificamente le modalità procedurali.

Inoltre, ai sensi del regolamento di Ateneo, il trattamento economico spettante ai tecnologi verrà parametrato, in base ai requisiti richiesti, in due fasce: la prima pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 e la seconda pari a quello attribuito al personale della categoria EP posizione economica 1 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. Pertanto, qualora ai fini della selezione venga richiesto il possesso del diploma di Laurea triennale conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999, al titolare del contratto spetterà il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria D, posizione economica 3, mentre, qualora venga richiesto il possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale o Specialistica, al titolare del contratto spetterà il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria EP, posizione economica 1.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, il Direttore Amministrativo, Avv. Giuseppe Cardile, ritenendo importante che i candidati presentino una particolare qualificazione non solo professionale ma anche culturale in relazione all'attività da svolgere, propone di inserire, sia alla lett. b) dell'art. 4 che al comma 2 ed al comma 3, quinto periodo, dell'art. 5 della bozza del regolamento in esame, dopo la parola "*qualificazione*" le parole "*culturale e*".

Relativamente all'art. 8, comma 2, il Direttore Amministrativo propone, inoltre, di aumentare da trenta a sessanta giorni il termine per il preavviso in caso di recesso contrattuale di una delle parti.

Durante la discussione emerge l'opportunità di eliminare per intero il secondo periodo dell'art. 4, lett. b), al fine di lasciare un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione dei titoli comprovanti la qualificazione professionale e culturale richiesta in relazione alle specificità delle attività di ricerca da supportare e di modificare anche il comma 2 dell'art. 5 della bozza del regolamento in esame, distribuendo in pari misura, tra i titoli di studio e la particolare qualificazione professionale e culturale, i 60 punti di cui dispone la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli.

Al termine della discussione,

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l'art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 331 del 10 Aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTO il parere favorevole in merito al "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010*", espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 agosto 2012;

VISTA la bozza del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010*",

CONSIDERATO che le modifiche alla suddetta bozza regolamentare come proposte dal Rettore e dal Direttore Amministrativo sono state ampiamente condivise da questo Collegio;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2012;
all'unanimità

DELIBERA

di approvare il "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Si allontana dall'aula il Dott. Sottile, ore 11,30.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 2

Oggetto del contratto

1. L'Università di Messina, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di laurea e dei requisiti previsti al successivo art. 3 del presente regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo, alle attività di ricerca, per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
3. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca cui fungono da supporto i tecnologi.

ART. 3

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurino la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura, redatto in lingua italiana ed inglese ed emanato con decreto del Direttore Generale dell'Università, è pubblicato sull'Albo Ufficiale, inserito nel sito web

dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti.

2. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

ART. 4

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Laurea triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equivalenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

b) particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere.

2. Può essere richiesto, inoltre, il requisito della conoscenza di lingue straniere nonché il possesso di particolari abilità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.

ART. 5

Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, l'Università di Messina designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra docenti e/o dirigenti di ruolo dell'Ateneo. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale.

2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- titoli: punti 60 (di cui fino a punti 30 per i titoli di studio e fino a punti 30 per la particolare qualificazione culturale e professionale);
- colloquio: punti 40;

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 50/60. I candidati verranno convocati, con apposito avviso, a sostenere il colloquio almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito per i titoli. Il candidato, regolarmente convocato, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere il colloquio sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva. Il colloquio è atto a verificare, attraverso il confronto diretto, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice stila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso presso la sede ove si svolge il colloquio.

4. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio.

5. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla sua nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Direttore Generale. Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

6. I risultati della selezione, approvati con decreto del Direttore generale, sono pubblicati all'Albo ufficiale nonché sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

ART. 6

Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Direttore Generale o da un suo delegato.

2. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi con l'Università di Messina non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i

redditi da lavoro dipendente. L'Università degli studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università di Messina.

ART. 7

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti è parametrato, in base ai requisiti richiesti, in due fasce; la prima pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 e la seconda pari a quello attribuito al personale della categoria EP posizione economica 1 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

2. Spetta il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria D, posizione economica 3, qualora venga richiesto il possesso del diploma di Laurea triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999, in quanto si tratta di svolgere attività tecnica e amministrativa di supporto di tipo ordinario che non presenta particolari difficoltà o problematicità. Spetta il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria EP, posizione economica 1, qualora venga richiesto il possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS), in quanto si tratta di svolgere attività tecnica e amministrativa di supporto a carattere peculiare che presenta particolare complessità o è relativa a progetti considerati strategici dall'Ateneo.

ART. 8

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una

delle parti.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 9

Disposizioni transitorie finali

1. Le competenze che in base al presente regolamento sono riconosciute al Direttore generale, ove quest'ultimo non sia stato ancora nominato, sono esercitate dal Direttore Amministrativo.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché alle prescrizioni del CCNL comparto Università, in quanto applicabili.